Anno XXIV. Martedì 28 Febbraio 1871 N. 49

GAZZETTA FERRARESE

FOGLIO UFFICIALE PER GLI ATTI GOVERNATIVI, INSERZIONI GIUDIZIARIE, ED AMMINISTRATIVE

PREZZO D' ASSOCIAZIONE (pagabili anticip.)

Per Ferrara all' Ufficio o a domicilio . . . . anno L. 20. — semes. L. 10. — trimes. L. 5. —
In Provincia e in tutto il Regno „ 23. — „ 11. 50 „ 5. 75
Un numero separato costa Centesimi dieci.
Per l' Estero si aggiungono le maggiori spese postali.

Si pubblica tutti i Giorni eccettuati i Festivi

AVVERTENZE
Le lettere e gruppi non si ricevono che affrancati.
Se la disdetta non è fatta 20 giorni prima della scadenza s' intende prorogata l' associazione.
Le inserzioni si ricevono a Centesimi 20 la linea, e gli Annunzi a Centesimi 15 per linea.
L' Ufficio della Gazzetta è posto in Via Borgo Leoni N. 24.

ATTI UFFICIALI

— La *Gazzetta Ufficiale* del Regno d' Italia del 24 febbraio, nella sua parte ufficiale, conteneva:

R. decreto che pubblica nella provincia di Roma i decreti relativi all' ordinamento dell' amministrazione del demanio e delle tasse su gli affari.

R. decreto che approva il Regolamento per le strade della provincia di Grosseto.

Nomine nell' Ordine equestre della Corona d' Italia.

Decreto ministeriale a tenore del quale gl' ispettori centrali delle carceri dovranno estendere le loro visite anche ai sifilicomii.

— E quella del 25 conteneva:

R. Decreto a tenore del quale le circoscrizioni di uffizi finanziari o loro modificazioni, saranno fatte quindi innanzi per R. Decreto.

R. Decreto mediante il quale, per l' assistenza alle pubbliche estrazioni del lotto, è fatta facoltà al sindaco, nel caso di impedimento dei consiglieri comunali, di farsi rappresentare dal Segretario capo o da un capo d' ufficio del municipio.

Decreto a tenore del quale i comuni di Cori e Norma costituiranno d' ora in poi una sezione del Collegio di Velletri con sede nel capoluogo del comune di Cori.

R. Decreto con cui è approvato il regolamento per l' istituzione nella città di Chieti di una borsa di commercio.

Nomine e promozioni negli Ordini della Corona d' Italia e de' SS. Maurizio e Lazzaro.

Disposizioni nel personale dell' esercito, nei dicasteri della marina e nel personale giudiziario.

NOTIZIE ITALIANE

FIRENZE — Il *Diritto* del 27 scrive:

Stamane ebbe luogo presso l' onorevole presidente del Consiglio una riunione, a cui intervennero parecchi dei firmatarii dell' emendamento Peruzzi-Minghetti ed alcuni membri della Giunta parlamentare sulla legge delle garanzie papali.

Pare che i dissensi intorno al secondo titolo della legge, anzichè essere composti come si era detto, siano più gravi che mai.

Oggi la Giunta parlamentare tiene una nuova adunanza.

— Il comm. Maestri direttore dell' Economato generale è partito ieri sera per Roma.

— Lo stesso Diario reca:

A quanto si dice, il governo avrebbe deciso, che gli impiegati subalterni delle amministrazioni centrali i quali dovranno trasferirsi in Roma, debbano ricevere in quella città un' indennità annua di 300 lire per l' alloggio.

Questa indennità corrisponderebbe, ad un di presso, a quella che il Parlamento ha accordata agli ufficiali dell' esercito.

— Dalla direzione generale del demanio e delle tasse è stato pubblicato il seguente prospetto delle vendite dei beni immobili pervenuti al Demanio dall' asse ecclesiastico:

Nel mese di gennaio 1871 furono venduti 438 lotti, che messi all' asta sul prezzo di lire 810,884 19, vennero aggiudicati per lire 1,206,007 34.

Dal 26 ottobre 1867 al 31 gennaio 1871 furono venduti 51,268 lotti, che messi all' asta sul complessivo prezzo di lire 239,723,892 43, vennero aggiudicati per lire 312,997,816 98.

NOTIZIE ESTERE

— Il *Börsen Courier* pubblica i seguenti dispacci:

Zurigo. 22 febbraio. — Alla *Neue Zurichen Zeitung* scrivesi da Versailles:

Pubblichiamo la Sentenza della R. Corte d'Appello, sedente in Bologna, di cui abbiamo fatto cenno nell' articolo di ieri, intitolato LA MANO REGIA.

Eccola:

In Nome di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE II.

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

Re d' Italia

LA REGIA CORTE D' APPELLO DI BOLOGNA

SEZIONE PRIMA

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

Nella Causa Sommaria promossa da

BELTRAMINI MATTEO, appellante, possidente domiciliato in Ferrara ed elettivamente in Bologna presso il Procuratore Avvocato Milziade Mazzocchi dal quale è rappresentato,

CONTRO

LA CONGREGAZIONE DI CARITÀ DI FERRARA, appellata, in persona del suo presidente Avvocato Cavaliere Cesare Monti, elettivamente domiciliato in Bologna Via Monari N. 1665 presso il Procuratore dal quale è rappresentato Avvocato Rusmildo Barbetti.

Conclusioni

Il Procuratore Mazzocchi nell' interesse dell' appellante
Conclude

Perchè l' Eccellentissima Regia Corte, rigettando qualunque contraria istanza ed eccezione, voglia annullare la sentenza proferita fra le parti dal Tribunale Civile di Ferrara nella udienza del giorno otto (8) novembre milleottocento settanta (1870) ivi registrata il 10 detto mese ed anno al libro 26 foglio 118, numero 1519 Giud. esatte Lire 11; *sin minus* ripararia, colla condanna della Congregazione di Carità nelle spese tutte del presente giudizio.

Il Procuratore Barbetti nell' interesse della Congregazione di Carità di Ferrara, in persona come in atti, chiede e

Conclude

Rejetta ogni contraria istanza ed eccezione;

Ammettersi l' appello incidentale che si propone per parte della Congregazione di Carità di Ferrara contro la parte o capo della sentenza proferita dal Tribunale di quella Città il quattro (4) Novembre milleottocento settanta (1870) e pubblicata il giorno otto (8) stesso mese, che mise fuori di causa l' appellante signor Matteo Beltramini riformandosi in questa parte, e confermarsi nel resto la Sentenza medesima, colla condanna dell' appellante nelle spese tanto di primo che di secondo grado.

LA CORTE

Sentita in pubblica udienza la relazione della Causa fatta dai Procuratori delle Parti;

Sentito il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni;

Considerando, quanto all' appello per caso di nullità;

Che non si comprende come il Tribunale abbia potuto ritenere che la opposizione del Creditore alla Ordinanza negativa di Mano Regia sia materia da trattarsi, senza il contradditorio del debitore, in Camera di Consiglio, giacchè, e per la sua stessa natura e per le disposizioni contenute nella Sezione 19.ª del Titolo 14 del Regolamento Pontificio del milleottocento trentaquattro (1834), la Mano Regia è materia esenzialmente contenziosa e non v' ha alcuna disposizione di legge, che, derogando alle regole comuni, permetta di dirimere le emergenze che insorgono nel corso della medesima in Camera di consiglio e sulla istanza di uno solo degli interessati;

Che pertanto avendo il Tribunale, in materia esenzialmente contenziosa, messa fuori di causa la persona del convenuto e così eliminata una delle parti necessarie a costituire il giudizio, è incorso in una nullità radicale ed insanabile a termini dell' alinea dell' Articolo 56 del Codice di Procedura Civile.

Considerando, quanto alla eccezione preliminare d' irrecivibilità della opposizione opposta dall' appellante Beltramini;

Che la legge, nel tracciare il procedimento eminentemente Fiscale della Mano Regia, non ha prescritte norme speciali, senonchè pei casi nei quali ha voluto portare una restrizione alle regole comuni sulle esecuzioni e così ha contemplato il

I preparativi militari dell' Inghilterra vengono notati attentamente dal nostro quartiere supremo: essi saranno oggetto di domande di spiegazione nei prossimi giorni.

Parigi, 22 *febbraio*. — La *Liberté* assicura che Thiers senza mire personali, vuole fare il tentativo di stabilire seriamente la Repubblica.

Il *Gaulois* dice sapere che lord Lyons ha ordini dal suo governo di recarsi in Parigi per prestare morale appoggio a Thiers nelle trattative di pace. Anche Nigra s recherebbe collo stesso fine a Parigi.

CORRISPONDENZA

Pubblichiamo questa quinta lettera del signor dott. Antonio Bottoni, la quale ci venne rimessa da qualche giorno dalla persona a cui fu diretta:

Mâcon, 21 Febbraio 1871.

Permettetemi che in questa io ritorni sull'argomento delle elezioni di Parigi. — I giornali di provincia ne sono ancora sì sgomentati, che non possono a meno d' intrattenerne ogni giorno i loro lettori, arrivando perfino a dir loro che la preponderanza morale di quella città non ha poi ragione di essere, e che l'equilibrio dello Stato, mantenuto su di un' assurda centralizzazione, è pericoloso. Se ne fossero accorti almeno prima che la caduta di Parigi avesse tratto con se quella della Francia, o proficua tuttalpiù fosse per l'avvenire la lezione!...

Ma che ha voluto Parigi con quella votazione? Una rivoluzione forse? *Blanqui, F. Pìat, Rochefort, Millière* potrebbero farlo supporre, e la esclusione di pressocchè tutti i membri del Governo della difesa, *Trochu, Arago, Le Flo* etc. ne convalida sempre più la opinione. — Od ha ella voluto dare a questi ultimi una prova del suo malcontento per essersi vista mal difesa, e peggio utilizzati gli elementi di resistenza che possedeva onde far violenza alla vittoria e sforzare le linee prussiane? Fosse pur l'una e l'altra cosa!... ma nol credo.— E un fatto che Parigi oggidì si è mostrata rivoluzionaria, fino ad ammettere le teorie di *Blanqui* e di *F. Piat* ed *i mezzi giustificativi del fine di Millière*, sino a mettere in pericolo il concorso delle potenze europee favorevole alla pace, ed a fornire un pretesto alla Prussia per ulteriori esigenze, per nuove difficoltà. Ma questo che ha fatto è egli indizio di una futura vita politica, che un' èra nuova di senno, di libertà, di forza dischiuda a quest' avvilita Francia? — Eccovi i dettagli della votazione e decidete. — Più di 400 nomi furono gettati nelle urne; tre giorni dipoi non si era ancora potuto stabilire la media dei voti consegnati, e si fu costretti a requisire dei scrutinatori che il giornale *Le Soir* faceva ascendere ad 8 mila. In questi voti tutti i partiti vi furono rappresentati e la 6ª circoscrizione votò quasi per intero a favore degli Orleanisti. Il circolo più agitatore di tutti, l' organo del quale è *Le mot d' ordre*, vide la metà dei suoi candidati eletta, l'altra nemmeno ammessa in iscrutinio. Gli elettori erano 530 mila; i votanti furono poco più di un terzo. — Che vogliono dunque dire le elezioni? Esse mi spiegano i sentimenti d' incertezza e di irritazione, di tristezza e di odii mal sopiti, che dominano quella città, ma non l' abbandono dei vecchi idoli e delle chimere, non lo spavento di nuove catastrofi che la minacciano. Vi avranno più segni d' insurrezioni, ma non di quelle che rigenerano, ma che abrutiscono, e di quelle che dopo il disordine e l' anarchia arrecano un nuovo impero, e con esso nuove debolezze, ulteriori sconfitte. E ch' io sia pur falso profeta!

La convenzione addizionale del 15 corrente fra *Bismarck* o *Thiers* per nuovi e più retti confini, ma più che tutto per la resa di Belfort con tutto il suo materiale da guerra, fu seguita dal prolungamento dell' armistizio fino al giorno 25. Ma perchè i dispacci che arrecarono questa convenzione per intero, non ne portarono pur anche la necessaria conseguenza? Perchè il prolungamento dell' armistizio ufficialmente non si seppe che poche ore avanti spirasse? Eccovi la ripetizione del fatto avvenuto a Digione, ove la vista delle colonne prussiane ed il cannone nemico ci avvertì, prima dei dispacci governativi, che dovevamo ritirarci quasi colle baionette alle reni! Perchè questo? Più che di commenti, fatti consimili abbisognano di spiegazione.

(*A domani il resto*)

CONSIGLIO COMUNALE

DI FERRARA

PROCESSO VERBALE

Questo dì 21 Ottobre 1870.

Continuazione della Sessione straordinaria aperta il 10 Settembre scorso

(Contin. vedi N. 46 e 47)

Al Consigliere Mazzucchi benchè in massima piaccia la conclusione del Gattelli occorrono due difficoltà sovratutto: 1.ª Come conciliare le contestazioni coi Palchisti. 2.ª Come far buone compagnie d' artisti per spettacoli di breve durata? Addossare alla Giunta il peso di queste difficoltà gli par cosa troppo grave.

Il Consigliere Sani non si spaventa delle due difficoltà sovraesposte. Quanto alla 1.ª provvede il Regolamento dei Palchisti che determina le norme del loro concorso. Quanto alla 2.ª quasi tutte le città di rango pari alla nostra hanno abbandonati gli spettacoli di lunga durata e riescono a buon risultato. Perchè nol potremo noi? Le soverchie rappresentazioni aggravano l' Impresario di enormi spese serali senza i vantaggi di un corrispondente concorso del pubblico. Egli crede che con lo stanziamento di Lire 16 mila si possano aver ottimi progetti per uno spettacolo duraturo pel tempo della Fiera per la quale ritiene sufficiente per l' anno venturo uno stanziamento di Lire 8 mila purchè la

---

reclamo del debitore contro la Ordinanza di Mano Regia per limitarlo tassativamente ad alcuni determinati casi.

Che pertanto dal silenzio della Legge relativamente al reclamo del Creditore contro l' Ordinanza negativa non si deve già inferirne che il reclamo istesso non sia permesso, ma solamente si deve argomentare che per esso il Legislatore abbia voluto rimettersene alle regole del diritto comune.

Che, d' altra parte, sarebbe strano il supporre che in una legge, avente per oggetto la tutela degli interessi dell' Erario, il Legislatore si fosse preoccupato dei reclami del debitore ed avesse poi preclusa la via a quelli del Fisco, pel caso in cui fossero stati disconosciuti i di lui diritti.

Considerando in merito:

Che invano si ha ricorso alle disposizioni dello Editto Gamberini del Diecinove (19) luglio milleottocentotrentacinque (1835) per dimostrare che alle Congregazioni di Carità non compete il privilegio della Mano Regia, se nonchè per le tasse loro dovute, dal momento che la legge Comunale del ventitre (23) Ottobre milleottocento cinquantanove (1859) all' articolo 118 e quella del venti (20) Marzo milleottocento sessantacinque (1865 all' articolo 123 dispongono che l' Esattore riscuote le *entrate comunali* secondo le indicazioni del Bilancio e dei Ruoli coi *privilegi fiscali determinati dalle leggi*, e che la legge sulle Opere Pie del tre (3) Agosto milleottocento sessantadue (1862) all' articolo 12 prescrive che *le disposizioni relative al modo di riscossione delle rendite comunali saranno applicabili alla riscossione di quelle delle Opere Pie*.

Che quand' anche il senso di questa disposizione potesse lasciare qualche dubbio, cosa che per verità non si potrebbe ammettere, il dubbio istesso sarebbe poi assolutamente eliminato dall'esame delle discussioni che precessero l'adozione della Legge sulle Opere Pie, discussioni nelle quali fu dichiarato nel modo più formale, che coll' articolo 12 sovra citato non si intendeva già di alludere al regime interno dell'amministrazione, ma ai mezzi coattivi privilegiati per la riscossione di qualsivoglia specie di rendita spettante alle Opere Pie.

Considerando finalmente che non può giovare al Beltramini l' obbjettare che le rendite delle quali egli è debitore verso la Congregazione di Carità di Ferrara furono costituite anteriormente alla promulgazione della Legge vigente sulle Opere Pie e che perciò, la Legge istessa non può retroagire a suo danno, da un lato perchè, trattandosi d' un contratto avente tratto successivo di tempo, le leggi nuove ponno colpirlo senza taccia di retroagire, in secondo luogo perchè nel caso in questione non trattasi che di leggi di procedura, le quali colpiscono dal momento della loro attuazione.

Per questi motivi

Annulla la Sentenza resa fra le Parti dal Tribunale di Ferrara nell' otto (8) Novembre milleottocento settanta (1870) e, facendo ciò che far dovevano i primi Giudici;

Rejetta ogni contraria eccezione ed istanza e specialmente quella di irrecivibilità della opposizione fatta dalla Congregazione di Carità di Ferrara alla Ordinanza negativa di Mano Regia del dieci (10) Maggio milleottocento settanta (1870), dichiara competere alla stessa Congregazione di Carità il diritto di escutere, colla via privilegiata della Mano Regia, il proprio debitore Matteo Beltramini per le rendite di cui in atti e rinvia la stessa Congregazione di Carità al Presidente del Tribunale di Ferrara pel conseguimento della relativa Ordinanza.

Spese per un terzo compensate, per gli altri due terzi da liquidarsi dal Consigliere estensore, a carico del Beltramini.

Bologna sette (7) *Febbrajo milleottocento settantuno* (1871)

Firmati
V. Verga
F. Bonasi *estensore*
S. Bruni
F. Vitali
G. Calgarini
Grossi *Vice-Cancelliere*

La presente sentenza è stata letta e pubblicata dal Vice Cancelliere infrascritto nella pubblica udienza tenuta dalla Prima Sezione della Corte d' Appello di Bologna oggi sette (7) Febbrajo milleottocento settantuno (1871). Registrata a Bologna il 9 Febbrajo 1871 al volume 28, foglio 10, Numero 460, esatte lire undici (L. 11) Il Ricevitore Falzone.

Spedita la presente copia autentica a richiesta del Signor Procuratore Avvocato Rusmildo Barbetti.

Dalla Cancelleria della Regia Corte d' Appello di Bologna questo giorno otto (8) Febbrajo milleottocento settantuno (1871).

Il Cancelliere MARTINETTI.

Provincia concorra colle solite Lire 3 mila.

Anche il Consigliere Gattelli non si preoccupa delle difficoltà che possono insorgere dal ceto dei Palchisti. Egli delibera che il Comune si sbarazzi dal vincolo della Costituzione Caraffa e faccia da se.

Al Consigliere Mazzucchi non persuadono per altro gli esempi degli altri paesi. Ogni paese ha i suoi costumi e i suoi pregiudizi. A Milano fu soppressa la dotazione del Teatro ma vi provvide largamente l'associazione e l'iniziativa privata. Noi abbiamo per i palchi del nostro Teatro regole uniche al mondo. Se i Palchisti non concorrono le risorse di un'Impresa diminuiranno al punto da non poterne trovar una.

Il Consigliere Sani appoggiando il concetto di emanciparsi dai Palchisti e dalla Costituzione Caraffa invita il Mazzucchi a formular una proposta conforme alle sue idee.

Il Consigliere Mazzucchi risponde che vuol anzitutto tutelato l'interesse del Comune e che non lo trova tutelato coll'assegnare semplicemente una somma se contemporaneamente non se ne determinino le condizioni, se non si fissano gli utili da assicurarsi ad una Impresa, se non pongonsi regole precise nei rapporti coi Palchisti.

L'Assessore Saracco prende a considerare la questione del Teatro sotto un altro punto di vista. Egli ricorda quante famiglie sarebbero gravemente danneggiate se il Teatro fosse chiuso e se gli spettacoli venissero sensibilmente ridotti. Ricorda che sarebbe destinato con ciò a rovina l'istituto musicale testè stabilito. Quanto poi all'emanciparsi dalla Costituzione Caraffa rammenta e sostiene che dessa non è una legge, ma un contratto a cui il Comune è obbligato.

Alla prima parte di queste osservazioni risponde il Consigliere Gattelli che per iscampare il danno di alcune famiglie non è giusto gravare i contribuenti e nemmeno lo esigere da essi che concorrano a mantener divertimenti per coloro che non vogliono pagarli. La colpa è dei Palchisti e non del Comune. Di questo concetto s'impadronisce il Consigliere Sani per svilupparlo. Invano, Egli dice, si vorrebbe far cadere sui Consiglieri che domandano la riduzione della dote pel Teatro la responsabilità dei danni privati che possono derivarne. Egli e i suoi Colleghi s'indussero a far le proposte di cui si discute, mossi solo dall'interesse del Comune e da ragioni di equità che ripugna ad un concorso del Comune per Lire 32 mila mentre il ceto dei Palchisti non corrisponde, che per un terzo circa di questa somma pretendendo poi eguali diritti a quelli del Comune circa la scelta degli spettacoli, degli artisti ecc. Ove si presentino condizioni di concorso pari e sicuro, si potranno discutere. Ma intanto Egli e i suoi Colleghi rigettano la responsabilità delle riduzioni che sostengono e delle loro conseguenze.

Alla seconda parte del discorso dell'Assessore Saracco risponde il Consigliere Mazzucchi che l'antico contratto oggi non può aver più effetto. Il Comune die' il Teatro in condizioni tali che ne percepiva un annuo provento. Oggi le condizioni sono cambiate al punto che il contratto gli importa un'annua passività. Bisogna adunque rinnovar questo contratto in modo da diminuire almeno i danni del Comune.

La discussione è chiusa.

(continua)

CRONACA LOCALE

Corte d'Assisie. — Secondo che abbiamo preannunziato, oggi si apre la prima Sessione 1871 della R. Corte d'Assisie di questo Circolo, la quale anche in quest'anno è presieduta dall'onor. signor avv. cav. Lazaro Uberto Cornazzani, consigliere d'appello.

Ecco poi il ruolo delle Cause che si tratteranno nella prima quindicina di detta Sessione:

1.° — 28 Febbraio. — Secchieri Domenico, Mischiatti Eugenio e Faccio Bellino, detenuti, imputati il primo di furto qualificato, gli altri due di tentata ricettazione dolosa. — P. M. avv. Giardino, sost. procur. del re. — Difesa avvocati Turbiglio, Muzzarelli e Pasetti.

2.° — 1.° Marzo. — Casoni Giorgio, imputato di stupro violento. — P. M. cav. Onnis, procur. del re. — Difesa avv. Muzzarelli.

3.° — 2 detto. — Franchi Felice, detenuto, imputato di ferimento volontario susseguito da morte. — P. M. cav. Onnis. — Difesa avv. Torchi.

4.° — 3 e 4 detto. — Corazza Giorgio, Parmeggiani Antonio, Cavazzini Giuseppe, Battaglia Luigi, Mandosi Antonio, Corregioli Cleto, Buzzi Gaetano e Cavicchi Edoardo, detenuti, imputati di ribellione con percosse e ferimento alle Guardie di Pubblica Sicurezza. — P. M. avv. Giardino. — Difesa avvocati Pasetti, Turbiglio, Muzzarelli e Borsatti.

5.° — 7 detto. — Mari Francesco, detenuto, imputato di omicidio volontario. — P. M. cav. Onnis. — Difesa avv. Sangiorgi.

6.° — 9 detto. — Capisani Ferdinando, detenuto, imputato di ferimento volontario. — P. M. avv. Giardino. — Difesa avv. Muzzarelli.

7.° — 10 detto. — Masina Luigi e Cavallini Giorgio, detenuti, imputati di furto qualificato. — P. M. avv. Giardino. — Difesa avvocati Turbiglio e Muzzarelli.

8.° — 11 detto. — Smai Vincenzo, Cuoghi Giovanni, Cuoghi Giuseppe e Dall'Olio Pietro, detenuti, imputati di furto qualificato. — P. M. avv. Giardino. — Difesa avvocati Muzzarelli, Enrico Ferriani e Turbiglio.

Al Teatro Comunale. — Stasera ultima recita della stagione. Si rappresenterà l'opera UN BALLO IN MASCHERA, meno l'ultimo atto, e si darà in oltre l'atto 4.° del Trovatore tanto bene interpretato dalla signora *Noel-Guidi* e dal sig. *Zucchi*.

(Comunicato)

La rigidezza dell'inverno omai cessato, e la quantità di neve caduta da ricordare il 1829 più che nelle città, essendo stata causa di miseria e di stenti nelle campagne — torna di vera compiacenza il poter ricordare coloro che seppero lenire i dolori di molti sventurati, e di avere la certezza che più farebbero le quante volte al cuore corrispondessero le forze.

Nella Terra di Vigarano Majnarda vanno giustamente encomiati *Antolini Giuseppe*, Delegato Comunale, *Chiarabelli Paolo* e *Bugolini* dott. *Giuseppe*, Medico-condotto, i quali vennero in ajuto dei poveri con quel modo che il bisognoso non avvilisce, e fa della carità un vero merito, non una vana ostentazione. Fra i paesi del Ferrarese gli è indubitato che Vigarano Majnarda ha molti possidenti tagliati alla buona: pacificamente fermi nelle loro idee vivono alieni da quegl'impeti che in altre Ville ricordano un troppo odioso passato. Auguriamo di tutto cuore che codesto esempio si generalizzi nell'interesse della civiltà e dell'umanità sofferente! D.

Telegrammi

(Agenzia Stefani)

Firenze 27. — *Bordeaux* 26. — Fino a mezzodì la Giunta non aveva ricevuto nessuna notizia sui preliminari di pace nè sul prolungamento dell'armistizio. Si crede che se l'armistizio è prolungato lo sarà soltanto di alcune ore.

Bruxelles 26. — Si ha da Parigi 25: La pace è assicurata: le condizioni furono accettate da Thiers, Favre, e dai 15 delegati. Sono; che la Francia cede l'Alsazia e Metz, ma Belfort sarà reso alla Francia. L'indennità di guerra sono 5 miliardi. Una parte della Francia ed alcune fortezze resteranno in possesso dei tedeschi finchè le condizioni di pace saranno eseguite. L'armata prussiana occuperà Parigi lunedì dai Campi Elisi fino alla Piazza della Concordia. La pace si proclamerà appena l'assemblea di Bordeaux ratificherà le condizioni.

— Thiers ritornò oggi da Versailles. Assicurasi che i preliminari di pace si firmeranno domani.

Thiers e i delegati ritornerebbero lo stesso giorno a Bordeaux.

Si ha da Parigi 26 mattina: Il *Debats* crede sapere fino dalle ore 1 dopo mezzanotte che i preliminari di pace non sono ancora firmati.

Lo stesso giornale parla di un dispaccio spedito alla Prussia dal Governo inglese che esprimerebbe intenzioni favorevoli verso la Francia, senza che però tali intenzioni racchiudano ancora alcuna soluzione efficace.

Roma 26. — La Banca agricola romana fu costituita; ebbe luogo la convocazione dell'assemblea, la quale elesse il Consiglio d'amministrazione.

Bordeaux 26. — Un dispaccio ufficiale di Parigi annunzia che i preliminari di pace furono firmati, raccomandando di avvertirne i comandanti militari.

Thiers arriverà domani a Bordeaux.

Londra 27. — Il *Telegraph* ha un dispaccio da Amiens il quale riporta la voce che l'Inghilterra abbia spedito alla Prussia un dispaccio dicendo che Metz non dovrebbe essere ceduta.

Bruxelles 26. Il *Moniteur* di Versailles riproduce un articolo della *Gazzetta di Colonia* giustificante la cifra dell'indennità, e racconta l'ingresso dei francesi a Berlino nel 1806, giustificando l'entrata di Parigi.

Notizie di Parigi dicono che la città è trista ma calma.

Berlino 27. — (*Ufficiale*) Da Versailles in data 26, l'imperatore telegrafò all'imperatrice: « Sono profondamente commosso e pieno di riconoscenza a Dio per la sua grazia, ti annunzio che i preliminari di pace sono firmati. Resta solo d'aspettare il consenso dell'Assemblea nazionale di Bordeaux. »

Bordeaux 27. — L'Assemblea non tenne seduta, Thiers e Picard sono attesi stasera.

Cairo 26. — Un dragomanno del Consolato spagnuolo si lamentò di essere stato maltrattato alla polizia del Cairo ove erasi presentato per reclamare una obbligazione.

Il Console domandò la destituzione del capo di polizia. Il Governo chiese innanzi tutto che si faccia un'inchiesta in presenza di due consoli, dichiarandosi pronto di dare soddisfazione se i fatti asseriti sono esatti. Il Console ricusò l'inchiesta. Il Governo consultò tutti i consoli generali, che dichiararono la domanda d'inchiesta fatta dal Governo pienamente giustificata.

Marsiglia 27. — Rendita francese 53 e 40. Rendita italiana 56 25.

Berlino 27. — (Uff.) I preliminari di pace contengono la cessione dell'Alsazia eccetto Belfort, la cessione della Lorena tedesca con Metz, contribuzione di 5 miliardi pagabili in tre anni. Durante questo tempo le parti della Francia che non sono comprese nella nuova frontiera restano occupate.

Vienna 27. — Cambio su Londra 123 e 90. Napoleoni 9 87.

ANNUNZI GIUDIZIARI

(Seconda Inserzione)

ESTRATTO DI BANDO VENALE

Avanti il Tribunale Civile di Ferrara nell' Udienza che il medesimo terrà il giorno 12 Aprile corrente anno alle ore 11 antimeridiane, nella solita sua Residenza nel Palazzo della Ragione, Piazza delle Erbe di questa Città sull'istanza di Santi Delfino, quale Erede beneficiato del defunto Avvocato Conte Battista Piretti sarà venduto all' incanto in un sol lotto per il prezzo ribassato di un decimo in L. 15939 e cent. 24 il seguente:

Stabile

Un Casamento situato in Ferrara attorniato dalle strade dei Correggiari di Boccoleone e della Piazzetta di Boccaleone, avente il suo ingresso principale nella prima strada segnata ai Civ. N. 5, 7, 9, 11, 12, 13 contradistinto nelle Tavole Censuarie coi Numeri 1453, 4900, e 1454 che confina a levante con Fabbricato ad uso di Locanda e Stallatico di ragione dell'Opera Pia Galuppi e con Casa di Carolina Ben tti Torreggiani, a ponente colla detta strada di Boccaleone, ove ha un ingresso secondario a mezzodì coll' altra dei Correggiari, ed a Settentrione colla Piazzetta di Boccaleone ove esistono altri due ingressi secondari. Quale Casamento gravato da due livelli, l' uno di annue Lire 181: 94 a favore della famiglia Sighicelli di Modena, l' altro di annue L. 117: 04 a favore del Seminario di Modena, si compone di quattro piani contenenti: Il primo a terreno cinque locali verso la Strada dei Correggiari, quattro verso quella di Boccaleone, compresa la Stalla per tre Cavalli, e la Rimessa, cinque verso la Piazzetta, oltre sei interni comprese due Loggie, una dispensa, due Corti, ed il sito della Scala principale. Il secondo detto mezzano, sette ambienti abitabili con proservigi, ed il Fienile soprastante alla Stalla. Il terzo due appartamenti divisi, l'uno che prende lume dalla strada dei Correggiari e dall'altra di Boccaleone, costituito di una vasta Sala di sei Camere, retrait, e di due altre Camere, l' altro verso la Piazzetta e la Strada di Boccaleone costituito di quattro Camere, d'una Cucina, d' un Salotto e di un'altra Camera. Il quarto il granaio che si estende verso la Strada dei Correggiari, ed in parte verso quella di Boccaleone, oltre una Camera abitabile.

Si notifica poi che per gli atti d' istruttoria della Graduatoria venne delegato il signor Avv. Alfonso Reggianini.

Entro trenta giorni dalla notifica del Bando dovranno i creditori insinuare i loro titoli.

G. Bolognesi Proc.

Inserzioni a pagamento

Avviso

Il sottoscritto avendo venduto la Casa in via Ripa Grande al Civ. N. 25, ove terrà aperto il proprio Ufficio Notarile sino alla Pasqua p. v., e riacquistato la Casa paterna, situata in via della Rotta al Civ. N.° 27, deduce a notizia del pubblico che a cominciare da detta epoca il di - lui Ufficio sarà aperto in quest' ultima Casa al 2.° piano, a comodità di chiunque potesse averne bisogno.

Ferrara 14 Febbrajo 1871.

Dott. Giovanni Zaniratti *Notaro.*

GIUSEPPE BRESCIANI *tip. prop. ger.*